

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 230

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994,
n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di
controversie di lavoro del personale degli enti pubblici
trasformati in enti pubblici economici o società

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi vari provvedimenti hanno operato la trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici ovvero in società per azioni.

Tale fenomeno ha ovvi riflessi sulla natura e sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale e, di conseguenza, determina la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.

Ma l'attribuzione alla magistratura ordinaria della giurisdizione relativa al personale degli enti pubblici trasformati avrà effetti di ricaduta assai negativi sull'intero sistema, giacchè l'aggravio di lavoro interviene in una situazione di vera e propria crisi della giustizia civile e sarà difficilmente riassorbibile nel breve periodo se si tiene conto della rigidità delle procedure di accesso alla magistratura. Occorre, dunque, una razionalizzazione della materia, onde evitare interventi episodici in occasione dei singoli provvedimenti, che potrebbero determinare differenti discipline, se non anche disparità di trattamento.

Ciò premesso, l'articolo 1 del decreto-legge innanzitutto richiama l'articolo 5 del codice di procedura civile, ovviamente nella nuova formulazione risultante dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; questo significa che le cause pendenti innanzi al giudice amministrativo, per il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, continue-

ranno ad essere trattate dallo stesso, restando insensibile la giurisdizione al mutamento della «legge» relativo alla natura del rapporto di lavoro.

La norma afferma, inoltre, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. In pratica, e allo scopo di razionalizzare la materia, si crea uno spartiacque: rimangono al giudice amministrativo le controversie che nascono collegate al rapporto pubblicistico; sono devolute al giudice ordinario quelle controversie che sorgono con riferimento al rapporto di lavoro di diritto privato.

Tale razionalizzazione eviterà che si possa determinare dinanzi al pretore del lavoro, competente all'interno della giurisdizione ordinaria, una situazione di ingolfamento tale da sconfinare in una sorta di denegata giustizia.

La straordinaria necessità ed urgenza sta nel fatto che il completamento delle procedure di privatizzazione comporta automaticamente, e in tempi brevi, l'attribuzione delle cause al giudice ordinario; cioè determina subito e in modo irreversibile quegli effetti estremamente negativi che con il provvedimento si intendono evitare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154.

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994.

Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di regolare la giurisdizione relativa alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO